



Comune di Marano Marchesato

Provincia di Cosenza

Ordinanza del Commissario Straordinario

Reg. Ordine n. 17 del 07/05/2026

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE - ANNO 2026

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm., nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del 08/07/2025, a Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del Comune di Marano Marchesato;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della perimetrazione urbana, comporta un proliferare di ratti e/o ricettacolo di animali, di vegetazione varia come rovi e di sterpaglie, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi e costituiscono pericolo anche per l'igiene pubblica;

Considerato, inoltre, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche, che la mancata pulizia dei fondi, delle piante e siepi i cui rami protendono verso la sede stradale, crea ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e automobilisti e limitando le condizioni di visibilità costituisce un problema per la sicurezza della circolazione;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto, altresì necessario, ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono, di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

Dato atto che la comunicazione personale di avvio del procedimento non è possibile, essendo il presente provvedimento rivolto alla intera cittadinanza, e che pertanto il contenuto verrà reso noto mediante forme di pubblicità idonee;

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la L.R. n° 51 del 22 dicembre 2017 "Norme di attuazione della legge 353 del 21/11/2000 – Legge Quadro in materia di incendi boschivi;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Via Kennedy n. 38- 87040 MARANO MARCHESATO (CS)

cf.: 00390390789- tel. 0984/641048

sito web: www.comune.maranomarchesato.cs.it

Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto il D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visti gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo codice della strada e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S. con particolare riferimento all'art 29 del nuovo codice della strada;

Visto il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017e ss.mm.;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa

ART.1

Durante il **periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre 2026** è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Marano Marchesato di:

- ✓ **Accendere fuochi;**
- ✓ **Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;**
- ✓ **Esercitare attività pirotecnica senza la preventiva autorizzazione.**

ART. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. **I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro il 15 Giugno 2026 e ripetuti nel periodo sopra indicato all'art.1, nonché su richiesta del personale addetto alla vigilanza,** con l'avvertenza che in caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni riportate nella presente ordinanza e, solo nei casi di assoluta urgenza, quando l'inosservanza costituisce imminente pericolo alla pubblica incolumità ed alla circolazione stradale e, fermo restando la disponibilità dei necessari fondi comunali, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

ART.3

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

ART. 4

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.

Via Kennedy n. 38- 87040 MARANO MARCHESATO (CS)

cf.: 00390390789- tel. 0984/641048

sito web: www.comune.maranomarchesato.cs.it

SANZIONI

Per chi non provvede alle necessarie opere di pulizia delle piante e siepi, i cui rami protendono verso la sede stradale, sarà elevata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 173,00 ad un massimo di € 694,00 ai sensi dell'art. 29 del nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza dei fondi (mancato diserbo di aree incolte, potature) sarà elevata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00 ai sensi dell'art.12, comma 2 lettera a) della L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017;

Per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli sarà elevata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 5.000 ai sensi dell'art.12, comma 2 lettera b) della L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017. A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

RICORDA

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- | | |
|--|--------------------------|
| ✓ COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO | TEL. 115; |
| ✓ CORPO FORESTALE | TEL. 1515; |
| ✓ POLIZIA LOCALE DI MARANO MARCHESATO | TEL. 0984/641048; |
| ✓ COMANDO STAZIONE CARABINIERI CASTROLIBERO | TEL. 0984/852394; |
| ✓ QUESTURA DI COSENZA | TEL. 0984/898011; |

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale e inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.maranomarchesato.cs.it.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Cosenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Carabinieri Forestali Cosenza, alla Stazione Carabinieri di Castrolibero, alla Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico Comunale /Territorio-Ambiente e Protezione Civile, alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile - Catanzaro.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi il TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Rosa CORREALE

